

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1/1 – 31/12/14
- 4 D.L. n. 66/2014: cd. decreto Renzi

Prassi

- 5 Cambio valute del mese di marzo 2014
- 5 È possibile estrarre i dati delle visure catastali online
- 5 Chiarimenti sul bonus Irpef
- 5 Sanzioni per omessa convocazione dell'assemblea per approvare il bilancio: chi le eroga e quali sono
- 6 Deposito dei bilanci al Registro imprese: istruzioni per l'uso
- 6 Violazione dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa per i commercialisti
- 6 Non pagano il contributo all'ordine dei commercialisti i soci non professionisti di STP
- 6 Codici tributo per il versamento della TARI: ridenominazione
- 6 Codici tributo per il versamento del TASI con F24 EP
- 6 Codici tributo TASI con F24
- 7 Codici tributo per il versamento delle imposte sui redditi rateizzate dovute sulle plusvalenze da "exit- tax"
- 7 Comunicazione degli intermediari finanziari per transazioni da 15.000 euro in su
- 7 Codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva per i proventi del noleggio occasionale
- 8 Codice tributo addizionale all'Ires per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi
- 8 Consultazione pubblica su decreto di ratifica accordo Usa-Italia su *compliance* fiscale
- 8 Come segnalare disservizi o dare suggerimenti
- 8 Terreni agricoli in dichiarazioni
- 8 Possibile verificare via web il proprio codice fiscale
- 8 I contributi previdenziali per gli infermieri professionali si versano con F24
- 9 Codici tributo delle somme afferenti la gestione delle concessioni di ricevitorie del lotto
- 9 Consulenti del Lavoro: contributi previdenziali in F24
- 9 Slitta la comunicazione dei beni a soci o familiari e dei finanziamenti concessi alla società
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Ordinary Assist

Dottrina

- 11 | Il bilancio delle aziende in crisi
- 11 | La rinuncia al diritto di proprietà e agli altri diritti di godimento
- 12 | La fiscalità locale immobiliare dal 2014
- 12 | Revisione dei conti negli enti pubblici: le ultime novità

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1/1 – 31/12/14</p> <p>Nel periodo compreso tra l'1/1 e il 31/12/14 l'agevolazione di cui all'art. 1, co. 481, legge n. 228/2012 si applica esclusivamente al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, co. 1, D.P.C.M. 22/1/13 (ossia incrementi di produttività assoggettati ad aliquota 10%).</p> <p>La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, a 3.000 euro lordi.</p>	<p><i>Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 19/2/14 (GU n.98 del 2/4/14)</i></p>
<p>D.L. n. 66/2014: cd decreto Renzi</p> <p>Pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Le relative norme, in vigore dal 24/4/14 sono state illustrate in dettaglio nello Special Assist n. 12/2104.</p>	<p><i>Decreto legge 24/4/14, n. 66 (G.U. n.95 del 24/4/14)</i></p>

PRASSI	
<p>Cambio valute del mese di marzo 2014 Accertate agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di marzo 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 30/4/14</i></p>
<p>È possibile estrarre i dati delle visure catastali online Disponibili le visure catastali anche in formato elaborabile. Gli iscritti a Sister potranno ottenere i dati contenuti nelle visure, non più soltanto in formato pdf, ma anche in formato xml, che consente di effettuare diverse elaborazioni. Il nuovo servizio si aggiunge a quelli già attivati che consentono di effettuare le visure personali attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel, e di acquistare tramite Sister i fogli di mappa in versione digitale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/4/14</i></p>
<p>Chiarimenti sul bonus Irpef Fornite le istruzioni per applicare il credito introdotto dal D.L. n.66/2014 (vedi Special Assist n.12/2014) per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.8 del 28/4/14</i></p>
<p>Beneficiari – hanno diritto al credito i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26.000 euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta, comunque, se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.</p> <p>Importo del credito – il credito complessivo di 640 euro (80 euro mensili a partire da maggio) vale per i redditi fino a 24.000 euro. Se il reddito supera i 24.000 il bonus si riduce gradualmente fino a 26.000. Il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.</p> <p>Obblighi per il sostituto di imposta – i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.</p> <p>Per i soggetti senza sostituto - i soggetti titolari nel corso del 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.</p> <p>Cosa fare nel caso di credito non spettante – i contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26.000 euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.</p>	
<p>Sanzioni per omessa convocazione dell'assemblea per approvare il bilancio: chi le eroga e quali sono Forniti chiarimenti sui poteri di accertamento e sanzionatori in caso di omessa convocazione, nei termini previsti dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio (art. 2631 c.c.). In particolare, è stato chiarito che il potere di irrogare la sanzione</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 72265 del 29/4/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro, applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle Camere di commercio.</p>	
<p>Deposito dei bilanci al Registro imprese: istruzioni per l'uso Illustrate in un manuale operativo e in un vademecum le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali in vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.</p>	<p><u>Unioncamere, Manuale e Vademecum, pubblicati sul sito il 15/4/14</u></p>
<p>Violazione dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa per i commercialisti La violazione dell'obbligo della polizza assicurativa costituisce illecito disciplinare. La sanzione è individuata dal Consiglio di disciplina tra quelle previste dall'art. 52 d.lgs. n.139/2005 nel rispetto del principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione. Il Consiglio si attiene alla procedura prevista dagli art. 49 e ss. d.lgs. n. 139/2005.</p>	<p>CNDCEC, p.o. n. 108/2014</p>
<p>Non pagano il contributo all'ordine dei commercialisti i soci non professionisti di STP Gli ordini possono determinare la quota di iscrizione e il contributo annuale in piena autonomia, anche se nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine. Pertanto, nella fissazione dei suddetti importi riferiti alle STP gli ordini possono tener conto della numerosità della compagine sociale. Gli ordini non possono, invece, prevedere una quota di iscrizione per i soci non professionisti in quanto su tali soggetti non hanno potere impositivo.</p>	<p>CNDCEC, p.o. n. 28/2014</p>
<p>Codici tributo per il versamento della TARI: ridenominazione Ridenominati i codici tributo "3944", "3950", "3945", "3946", "3951", "3952", per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui all'art.1, co. 639 e 668 legge n. 147/2013, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "3944" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011" "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 "; • "3945" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 -TARES - art.14 DL n. 201/2011. – INTERESSI"; • "3946" denominato " TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n.147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI"; • "3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n.201/2011- INTERESSI "; • "3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n.201/2011 - SANZIONI". 	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 24/4/14</p>
<p>Codici tributo per il versamento del TASI con F24 EP Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, co. 639, legge n. 147/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "374E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."; • "375E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art.1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."; • "376E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.". 	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 24/4/14</p>
<p>Codici tributo TASI con F24 Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, co. 639, legge n. 147/2013:</p>	<p>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 24/4/14</p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • “3958” denominato “TASI –tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; • “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”. 	
<p>Codici tributo per il versamento delle imposte sui redditi rateizzate dovute sulle plusvalenze da “exit- tax”</p> <p>Per il versamento, tramite modello F24, delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4049” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRPEF”; • “2026” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRES”; • “2027” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo. 166 del TUIR – Maggiorazione IRES - Società di comodo”; • “2028” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - settore petrolifero e gas”; • “2030” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi”. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 del 24/4/14</i></p>
<p>Comunicazione degli intermediari finanziari per transazioni da 15.000 euro in su</p> <p>Gli intermediari finanziari devono comunicare i dati relativi ai trasferimenti di denaro e altri mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall’estero; • oppure verso l’estero, <p>anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, per importi pari o superiori a 15.000 euro. Si tratta di tutte le operazioni acquisite dall’Aui (Archivio unico informatico) in base alla normativa antiriciclaggio. Eliminato il precedente obbligo di comunicazione, previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/7/03, che fissava la soglia a 10.000 euro.</p> <p>Le novità riguardano le operazioni effettuate a partire dal 2014, mentre per quelle realizzate nel 2013 valgono le vecchie regole previste dal provvedimento del 28/7/03.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 58231 del 24/4/14</i></p>
<p>Chi comunica e cosa – gli intermediari finanziari dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate; • indicare nella comunicazione la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. 	
<p>Codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva per i proventi del noleggio occasionale</p> <p>Per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’art. 49-bis d.lgs. n. 171/2005, è stato istituito il codice tributo “1847” denominato</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 23/4/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>“Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n.171/2005”.</p>	
<p>Codice tributo addizionale all’IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi Istituito il codice tributo “2025” denominato “Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - art. 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133” per il versamento, tramite il modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 del 23/4/14</i></p>
<p>Consultazione pubblica su decreto di ratifica accordo Usa-Italia su <i>compliance</i> fiscale Avviato la procedura di consultazione pubblica sullo schema di decreto di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Compliance Act). Gli interessati possono inviare contributi e osservazioni entro l’8/5/14.</p>	<p><i>Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 108 del 23/4/14</i></p>
<p>Come segnalare disservizi o dare suggerimenti Per segnalare un reclamo, un suggerimento o un elogio, basta cliccare su www.agenziaentrate.it, sezione “Contatta l’Agenzia – Reclami, elogi e suggerimenti”, quindi scegliere tra “Uffici Entrate” o “Uffici Territorio”. A questo punto si apre la pagina che consente al contribuente, una volta inseriti dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica, di trasmettere il reclamo, il suggerimento o l’apprezzamento all’Agenzia (per il territorio al momento è disponibile soltanto la modalità cartacea).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22/4/14</i></p>
<p>Terreni agricoli in dichiarazioni Forniti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di redditi dei terreni e, in particolare, di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel quadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 “Imu non dovuta”; • il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, è assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali; <p>Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini Imu per l’anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel quadro A non va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta”; • il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 del 18/4/14</i></p>
<p>Possibile verificare via web il proprio codice fiscale Si può controllare la correttezza del proprio codice fiscale online nella pagina web dedicata al Servizio di verifica (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF). Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18/4/14</i></p>
<p>I contributi previdenziali per gli infermieri professionali si versano con F24 Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (Enpapi) hanno firmato una convenzione che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento unificato ed effettuare così i versamenti dovuti direttamente online, tramite il sito dell’Agenzia, o utilizzando i servizi bancari e postali, senza spese aggiuntive.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 17/4/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Codici tributo delle somme afferenti la gestione delle concessioni di ricevitorie del lotto Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme afferenti la gestione delle concessioni di ricevitorie del lotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “5372” denominato “Sanzioni amministrative e interessi per ritardati versamenti dei proventi del gioco del lotto - art. 33, c. 2, legge n. 724/1994”; • “5373” denominato “Sanzioni disciplinari e pecuniarie - art. 35, legge n. 1293/1957, e succ. modif.”; • “5374” denominato “Recuperi per scontrini annullati, o pagati, non allegati al rendiconto settimanale, vincite indebitamente pagate dal ricevitore - art.34, d.PR n. 303/1990, e succ. modif.”; • “5375” denominato “Incameramento cauzione, a titolo di risarcimento per interruzione rapporto concessorio, conseguente la revoca della ricevitoria lotto, per ritardati versamenti dei proventi del gioco e del corrispettivo una tantum per i terminali del lotto o per rinuncia alla gestione - art. 34, legge n. 1293/1957, e succ. modif.”; • “5376” denominato “Incameramento cauzione, a titolo di proventi erariali diversi, per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto - art. 34, legge n. 1293/1957, e succ. modif.”; • “5377” denominato “Corrispettivo una tantum per terminali lotto - art. 12, c. 5, legge n. 528/1982”; • “5378” denominato “Diritti di scritturazione stipula contratti di attivazione ricevitorie lotto”. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 16/4/14</i></p>
<p>Consulenti del Lavoro: contributi previdenziali in F24 Un accordo firmato da Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro (Enpacl) prevede che dal 3 giugno i consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/4/14</i></p>
<p>Slitta la comunicazione dei beni a soci o familiari e dei finanziamenti concessi alla società Portato a 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi il termine per la trasmissione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e della comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 54581 del 16/4/14</i></p>
<p>Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.</p> <p>La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo.</p> <p>Per detti motivi il nuovo termine prevede, per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva.</p>	

Ordinary Assist

<p>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• la procedura di controllo per il 2 per 1.000 (versione 1.0.0) e il software di compilazione (versione 1.0.0);• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;• l'aggiornamento Tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 Enti Pubblici;• la procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.3.4) e i moduli di controllo per F24 Enti Pubblici(versione 1.4.5);• le versioni in lingua tedesca e slovena del Modello AA9/11;• l'aggiornamento del software di compilazione (versione 2.6.1) e della procedura di controllo (versione 3.3.5);• l'aggiornamento delle specifiche tecniche per il Modello Unico Pf e Unico Pf mini 2014;• l'aggiornamento specifiche tecniche per il Modello 730/2014;• l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati ai pagamenti di imposte comunali mediante modello F24.	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 30/4/14</i></p>
--	--

DOTTRINA

<p>Il bilancio delle aziende in crisi Pubblicato un documento sul tema “Il Bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico”. Il documento costituisce uno strumento di carattere tecnico-pratico utile per affrontare alcune situazioni di crisi d’impresa.</p>	<p>Fondazione ODCEC di Reggio Emilia</p>
<p>Il documento fornisce esempi e facsimili utili per la stesura della relazione del Collegio Sindacale o Sindaco Unico e del Revisore Legale nelle imprese in cui il requisito della continuità aziendale merita di essere valutato con attenzione.</p> <p>Nella prima parte del lavoro, è illustrata la disciplina della materia oggetto di analisi, che introduce alle tematiche trattate negli esempi riportati in Appendice.</p> <p>Le situazioni che nello specifico sono state analizzate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorso dell’azienda all’art. 67 L.F. (piano attestato di risanamento); • ricorso dell’azienda all’art. 182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione dei debiti); • ricorso dell’azienda agli artt. 160 e ss L.F. (concordato preventivo). 	
<p>La rinuncia al diritto di proprietà e agli altri diritti di godimento Esaminata la possibilità, e i relativi effetti, di rinunciare al diritto di proprietà e agli altri diritti reali di godimento. La rinuncia è il negozio giuridico unilaterale mediante il quale l’autore dismette una situazione giuridica di cui è titolare. Il suo effetto è l’abdicazione da parte del titolare della situazione giuridica. Si tratta di un atto non recettizio, ossia che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti. Eventuali conseguenze per i terzi sono effetti solo riflessi e ordinamentali del negozio. La generale rinunziabilità riguarda i diritti, non gli obblighi. Infatti, nei casi in cui esiste una posizione di debito la rinuncia assume una fisionomia diversa. Occorre, infatti, una espressa previsione di legge affinché il debitore possa spogliarsi del debito senza il consenso del creditore. Stante il pregiudizio che questi risente, la dichiarazione di rinuncia deve inoltre essergli portata a conoscenza assumendo pertanto natura recettizia. Si ritiene che i diritti reali, in generale siano rinunziabili.</p>	<p>Consiglio nazionale del notariato, studio n.216/2014 pubblicato sul sito il 29/4/14</p>
<p>Diritto di proprietà - l’effetto di tale rinuncia è l’acquisto dell’immobile in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. La rinuncia, oltre alla proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà. Il codice civile prevede espressamente ipotesi di rinuncia alla quota. Tra queste, rileva la rinuncia liberatoria di cui all’art. 1104 c.c., che si caratterizza per la circostanza che all’effetto abdicativo si accompagna, per espressa previsione del legislatore, un effetto estintivo dell’obbligazione. In questo caso, dunque, il condomino, rinunciando alla propria quota, dismette il diritto di cui è titolare al fine di liberarsi da tutte le obbligazioni inerenti la cosa, non solo per il futuro, ma anche per quelle già sorte.</p> <p>Diritto di superficie - il diritto è suscettibile di rinuncia. Nessun dubbio si pone con riferimento alla fase antecedente la costruzione dell’edificio. Più controversa, invece, è la rinuncia alla proprietà superficaria. Conseguenza di tale atto è il ripristino del principio dell’accessione e dunque l’acquisto della costruzione da parte del proprietario del suolo.</p> <p>Diritto di enfiteusi - nessuna peculiarità presenta, sotto il profilo della rinunziabilità, il diritto spettante al concedente. L’enfiteuta, invece, secondo l’impostazione preferita dal notariato, potrebbe liberamente rinunciare al proprio diritto nel solo caso espressamente previsto dalla legge (art. 963 c.c.: perimento parziale del fondo).</p>	

Ordinary Assist

Diritto di usufrutto - nessun dubbio si pone circa la rinunziabilità del diritto di usufrutto. Si tratti di un negozio unilaterale, che secondo il notariato è non recettizio, stante il suo effetto puramente abdicativo. L'effetto è l'espansione della nuda proprietà. Trattandosi di un effetto legale non è ammissibile un rifiuto da parte del nudo proprietario.

Diritti di uso e di abitazione - sono suscettibili di rinunzia, stante il rinvio alla disciplina dell'usufrutto.

Servitù - la servitù si estingue per rinunzia. Prevale la tesi della natura unilaterale dell'atto, in coerenza all'effetto puramente abdicativo del negozio. Per il notariato si tratta di un atto non recettizio in virtù della sua natura abdicativa. Sono necessarie la forma scritta e la trascrizione.

Abbandono del fondo servente - si tratta di un atto di rinunzia e non di abbandono. Esso determina un effetto dismissivo immediato (della proprietà del fondo servente) ed un effetto liberatorio, anche per il passato, dalle spese relative alla servitù. Secondo l'opinione prevalente, si tratta di un negozio unilaterale recettizio, stante la presenza dell'effetto liberatorio.

La fiscalità locale immobiliare dal 2014

Pubblicato uno studio sulla disciplina della nuova fiscalità immobiliare locale quale risulta dopo le profonde modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014, che ha introdotto la IUC, la TASI, la TARI e modificato l'IMU. Lo studio è corredato da esempi di calcolo, tabelle esplicative e di raffronto.

[AGEFIS, portolano n. 3/2014](#)

Revisione dei conti negli enti pubblici: le ultime novità

Evidenziate le recenti modifiche legislative apportate dal D.L. n. 16/2014 di rilievo per il revisore dei conti degli enti locali. In particolare, sono stati esaminati le seguenti disposizioni:

- **art. 4: mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e alla determinazione fondo decentrato;**
- **art. 5: modifica dei limiti previsti dal co. 1, dell'art. 204 del TUEL, relativamente alla verifica delle regole per l'assunzione dei mutui;**
- **art. 6: contabilizzazione in bilancio delle risorse relative all'IMU;**
- **art. 11 modifica dell'art. 4 d.lgs. n. 149/2011 concernete la relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti delle province.**

[ODCEC di Roma, documento pubblicato sul sito il 17/4/14](#)